



AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO, PER IL TRIENNIO 2025-2027, DI ENTI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, GIOVANI ADULTI, MADRI CON BAMBINI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE VITTIME DI TRATTA, MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI STRUTTURE RESIDENZIALI GIÀ ACCREDITATE PER LO STESSO TRIENNIO, DISTINTI PER: AREA MINORI E FAMIGLIE; AREA IMMIGRAZIONE

**ART. 1
FINALITÀ**

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'accreditamento, per il triennio 2025-2027, di enti qualificati nella gestione di strutture residenziali per minori, madri con bambini, donne vittime di violenza e persone vittime di tratta, e al conseguente aggiornamento degli elenchi di strutture residenziali accreditate già approvati dal Comune di Bari per lo stesso triennio con determinazione dirigenziale n. 15509/2024 del 10/10/2024, in attuazione dell'Avviso pubblico adottato con determinazione dirigenziale n. 3016/2024 del 01/03/2024, distinti per Area Minori e Famiglie e Area Immigrazione, nonché per tipologia di struttura, secondo la nomenclatura di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 72, 74, 75, 80 e 81 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con successiva regolazione dei rapporti tra il Comune di Bari e gli enti gestori accreditati mediante appositi accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

**ART. 2
DESTINATARI DEI SERVIZI RESIDENZIALI**

I servizi residenziali che il Comune di Bari intende erogare attraverso lo strumento dell'accreditamento di cui al presente Avviso pubblico sono diretti alla tutela dei seguenti soggetti vulnerabili:

- a) minori destinatari di misure di allontanamento dalla residenza familiare, nei casi previsti dagli artt. 330, 333 e 403 c.c.;
- b) minori stranieri non accompagnati e minori stranieri ritrovati sul territorio comunale, privi di riferimenti familiari e di mezzi economici per il proprio sostentamento e/o portatori di esigenze particolari;
- c) giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, che necessitano di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale (a titolo esemplificativo: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale);
- d) gestanti e madri con figli, nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria rilevi l'opportunità di un allontanamento dal nucleo familiare o l'esigenza di un supporto per il miglioramento delle capacità genitoriali o per l'inserimento o il reinserimento sociale;
- e) donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria rilevi la necessità dell'allontanamento dal contesto in cui è avvenuta la violenza;



Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

- f) persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù per lo sfruttamento lavorativo o sessuale, per le quali l'Autorità Giudiziaria rilevi la necessità dell'allontanamento dal contesto in cui si è verificata la situazione di sfruttamento.

Con particolare riferimento ai minori per i quali risultino necessarie forme di protezione che richiedano il collocamento in un contesto extra familiare, il Comune di Bari garantisce a ciascun bambino o adolescente, tramite il Servizio Sociale Professionale, un percorso educativo personalizzato, progettato all'interno di un quadro di risposte differenziate che siano in grado di soddisfarne le specifiche esigenze di sostegno, tutela, riparazione e accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età e, nei casi in cui vi sia la necessità di completare l'avviato percorso educativo o di recupero, fino al venticinquesimo anno d'età.

Tali interventi, di regola, vengono attivati su mandato dell'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 330 (*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*) e 333 (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*) c.c.; tuttavia, ai sensi dell'art. 403 c.c. (*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*), qualora il minore risulti moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi sia dunque emergenza di provvedere, compete all'Amministrazione comunale, in qualità di pubblica autorità, l'adozione di apposito provvedimento amministrativo di collocamento del minore in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Nelle ipotesi sopra menzionate, il Servizio Sociale Professionale, qualora non sia possibile l'inserimento del minore presso una famiglia affidataria, procede all'individuazione della struttura residenziale più adeguata ad ospitare il minore stesso, potendo richiedere – ove necessaria – la collaborazione dei Servizi Sanitari.

Con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai minori stranieri ritrovati sul territorio comunale, nonché ai nuclei monoparentali stranieri, privi di riferimenti familiari e di mezzi economici per il proprio sostentamento e/o portatori di esigenze particolari, il Comune di Bari, anche su ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche autorità preposte dalla legge a tutela dei minori anche in ipotesi emergenziali, e in ossequio alle normative internazionali in materia di tutela dei diritti del fanciullo, al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e all'art. 13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assiste i predetti soggetti vulnerabili mediante inserimento degli stessi presso idonee strutture di accoglienza, sino alla maggiore età, in vista del compimento del necessario percorso di integrazione sociale. In tali ipotesi, atteso il grave pericolo per l'integrità psico-fisica del minore, sussistente *in re ipsa* nella condizione di abbandono, il collocamento del minore straniero presso idonea struttura di accoglienza può essere disposto in emergenza anche da altre pubbliche autorità, con successiva ratifica e presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bari, salvo differente provvedimento della competente pubblica autorità che disponga il collocamento del minore presso altra struttura più idonea a far fronte al caso concreto.

Con particolare riferimento ai giovani adulti in condizione di vulnerabilità, alle gestanti, alle madri con figli, alle donne vittime di violenza e alle persone vittime di tratta, il Servizio Sociale Professionale, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, rilevata una situazione emergenziale o una situazione di bisogno provocata dall'assenza di una rete familiare di supporto o di altri validi punti di riferimento o, comunque, una situazione nella quale si reputi opportuno l'allontanamento di uno dei predetti soggetti dal contesto di provenienza, procede al collocamento degli stessi presso la struttura residenziale più adeguata al singolo caso.



ART. 3

STRUTTURE RESIDENZIALI AMMESSE ALL'ACCREDITAMENTO

Ai fini di cui al presente Avviso pubblico, sono ammessi a presentare istanza di accreditamento gli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle seguenti tipologie, individuate dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19:

- **comunità familiare (art. 47):** struttura educativa residenziale caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali; è rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido;
- **comunità educativa (art. 48):** struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, destinata alla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro; è rivolta a minori per i quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido stesso;
- **comunità di pronta accoglienza (art. 49):** struttura educativa residenziale di tipo comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento, svolgendo attività lavorativa; è finalizzata all'ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea;
- **comunità alloggio (art. 50):** struttura educativa residenziale di tipo comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento;
- **gruppo appartamento (art. 51):** servizio residenziale a bassa intensità assistenziale, rivolto a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia; la permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del venticinquesimo anno di età limitatamente ai casi per i quali si renda necessario il completamento del percorso educativo e di recupero; a seguito di autorizzazione dell'autorità competente, è possibile inserirvi minori di età inferiore ai 16 anni, ove ciò sia richiesto da particolari situazioni contingenti;
- **gruppo appartamento per giovani adulti (art. 72):** struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18 ai 21 anni, privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale (a titolo esemplificativo: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale);
- **comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico (art. 74):** struttura residenziale a media intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, per



gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitino di supporto per il miglioramento delle capacità genitoriali o di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale;

- **gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico (art. 75):** struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare destinata a gestanti e madri con figli a carico per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitino di sostegno nel percorso di inserimento o reinserimento sociale;
- **casa rifugio per donne vittime di violenza (art. 80):** struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in comunità;
- **casa rifugio per persone vittime di tratta (art. 81):** struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

ART. 4

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

Gli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3, ove interessati all'accreditamento, sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare apposita istanza a seconda che si tratti:

- A. struttura già accreditata per il triennio 2022-2024;
- B. nuova struttura di ente gestore già accreditato;
- C. nuova struttura di nuovo ente gestore

Gli enti gestori delle strutture di cui ai punti A, B e C dovranno presentare istanza di accreditamento per il triennio 2025-2027 mediante compilazione dei moduli allegati al presente Avviso pubblico: modulo per istanza di accreditamento (MODULO A); scheda descrittiva della struttura residenziale (MODULO B).

L'istanza di accreditamento può essere presentata con riferimento a una o più strutture afferenti al medesimo ente gestore. Nel caso di istanza relativa a più strutture l'ente gestore è tenuto a compilare e a produrre, per ciascuna di esse, la relativa scheda descrittiva.

L'istanza di accreditamento di cui al secondo comma deve contenere:

- 1) l'indicazione della denominazione e della tipologia di ciascuna delle strutture per cui è richiesto l'accreditamento;
- 2) per ciascuna struttura, l'indicazione dell'Area o delle Aree in relazione alle quali è richiesto l'accreditamento (Area Minori e Famiglie e/o Area Immigrazione);
- 3) l'attestazione della permanenza/possesso, da parte dell'ente gestore, dei requisiti di



accredimento di cui all'art. 5;

- 4) le informazioni di cui agli artt. 10 e 11, relativamente a ciascuna delle strutture per cui è richiesto l'accREDITAMENTO;
- 5) le relazioni descrittive di cui all'art. 12, relativamente a ciascuna delle strutture per cui è richiesto l'accREDITAMENTO.

All'istanza di accREDITAMENTO devono essere altresì allegati i documenti di cui all'art. 13.

L'istanza di accREDITAMENTO, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore e deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore, in corso di validità.

ART. 5

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO degli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3 è subordinato alla verifica della sussistenza o permanenza dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 6, dei requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale di cui al successivo art. 7, nonché degli ulteriori requisiti di cui all'art. 8.

ART. 6

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

L'accREDITAMENTO degli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3 è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ordine generale:

- 1) assenza dei motivi di esclusione in analogia alle previsioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 98, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- 2) assenza della condizione di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- 3) assenza di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente rapporto convenzionale che risultino da contestazioni della pubblica amministrazione debitamente motivate e/o che abbiano causato la risoluzione del rapporto per inadempimento ovvero la condanna dell'ente al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze, qualora sussistenti, l'Amministrazione precedente motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- 4) rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo quanto previsto dall'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- 5) con riferimento al personale impiegato nello svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, assenza di condanne o procedimenti pendenti per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., nonché assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni



legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale).

ART. 7

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'accreditamento degli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3 è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale:

- 1) possesso, relativamente a ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento, di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 49, Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- 2) possesso, relativamente a ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento, di regolare iscrizione nel corrispondente registro regionale, secondo quanto previsto dall'art. 53, co. 1, Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- 3) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'ente gestore ha sede o in analogo registro di altro Stato membro dell'Unione Europea, per attività compatibili con l'oggetto del presente Avviso pubblico; qualora il predetto obbligo di iscrizione sia escluso per legge in virtù della natura giuridica dell'ente gestore, è comunque necessario che la forma giuridica assunta e gli scopi perseguiti dal medesimo ente, come risultanti dal relativo atto costitutivo o dal relativo statuto, risultino compatibili con le finalità di cui all'art. 2 del presente Avviso pubblico.

Ai fini dell'inserimento negli elenchi relativi all'Area Immigrazione è altresì richiesto il possesso di esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza in favore di persone immigrate. Il predetto requisito si intende soddisfatto laddove l'ente gestore abbia svolto attività nel campo dell'accoglienza di persone immigrate per almeno due anni, anche presso strutture residenziali diverse da quelle per le quali è richiesto l'accreditamento.

ART. 8

ULTERIORI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

L'accreditamento degli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3 è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso membri del personale e figure di supporto presenti in ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento;
- 2) possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso gli ospiti di ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento;
- 3) possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati in ragione dell'esecuzione del servizio di accoglienza;

ART. 9

ATTESTAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO



Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

Gli enti gestori interessati all'accreditamento, a pena di esclusione dal relativo procedimento, attestano con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8, mediante compilazione dell'apposito modulo allegato al presente Avviso pubblico (Modello A: istanza di accreditamento) e delle informazioni di cui agli artt. 10, 11, 12 (Modello B – Scheda descrittiva della struttura).

Il Comune di Bari si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere le integrazioni o i chiarimenti che si rivelino eventualmente necessari.

ART. 10

INFORMAZIONI SU RETTE APPLICATE E CAPACITÀ RICETTIVA

Gli enti gestori interessati sono tenuti ad indicare, per ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento:

- 1) l'importo della retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente, oltre IVA (se applicabile); se nell'ambito della stessa struttura residenziale sono previste rette differenziate a seconda della specifica tipologia di servizio erogato, l'ente istante è tenuto a indicare l'importo di ciascuna delle diverse rette giornaliere previste;
- 2) le prestazioni e i servizi inclusi nella retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente; se nell'ambito della stessa struttura residenziale sono previste rette differenziate a seconda della specifica tipologia di servizio erogato, l'ente istante è tenuto a indicare le prestazioni e i servizi inclusi in ciascuna delle diverse rette giornaliere previste;
- 3) le prestazioni e i servizi aggiuntivi eventualmente offerti, anche a carattere sanitario, con specificazione del relativo costo;
- 4) il numero di utenti che la struttura è idonea a ospitare, con specificazione del sesso e della fascia d'età;
- 5) il modulo abitativo.

ART. 11

INFORMAZIONI LOGISTICHE E TECNICHE

Gli enti gestori interessati sono tenuti a fornire, per ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento, le ulteriori informazioni di seguito elencate:

- 1) distanza in chilometri della struttura dalla sede del Comune di Bari presso il Palazzo di Città (Corso Vittorio Emanuele II, n. 84), calcolata attraverso Google Maps, considerando il tragitto in auto più breve tra quelli proposti;
- 2) eventuale disponibilità di autoveicolo della struttura dedicato al trasporto degli utenti;
- 3) presenza o meno di reti di trasporto pubblico che colleghino la struttura al Comune di Bari;
- 4) ubicazione della struttura residenziale in centro abitato o fuori da centro abitato;
- 5) eventuale possesso di certificazione di qualità specificamente riferita alla struttura per cui è richiesto l'accreditamento, rilasciata da ente all'uopo autorizzato;
- 6) eventuale presenza di personale aggiuntivo (es. consulenti dell'area socio-psico-pedagogica,



Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

mediatori culturali, operatori per l'orientamento legale, ecc.), non previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, impiegato ai fini dell'erogazione di prestazioni o servizi compresi nella retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente;

- 7) possibilità di accoglienza degli ospiti con reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro in emergenza;
- 8) possibilità di prelievo dell'utente in caso di accoglienza ventiquattro ore su ventiquattro in emergenza;
- 9) eventuale previsione di percorsi finalizzati al sostegno delle capacità genitoriali e alla prevenzione dell'allontanamento dal contesto familiare, con incontri periodici;
- 10) eventuale previsione di percorsi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e all'integrazione sul territorio (es. inserimento lavorativo, formazione professionale, progetti di semi-indipendenza);
- 11) eventuale collaborazione con altri servizi del territorio di appartenenza dell'utente, diretta a favorire il rientro in famiglia e il reinserimento nel contesto sociale di provenienza, con specificazione della tipologia di attività realizzate negli ultimi 12 mesi e del numero di utenti coinvolti;
- 12) eventuale collaborazione con altri servizi del territorio per favorire l'inserimento sociale o l'autonomia personale dell'utente, in caso di impossibilità di rientro in famiglia o in mancanza di una rete familiare di riferimento, con specificazione della tipologia di attività realizzate negli ultimi 12 mesi e del numero di utenti coinvolti;
- 13) eventuale previsione di percorsi di affidamento familiare in caso di impossibilità di rientro nella famiglia d'origine, con breve descrizione delle relative modalità attuative e con specificazione del numero dei percorsi di affido avviati negli ultimi 12 mesi.

L'eventuale possesso di certificazioni di qualità di cui al primo comma, n. 5, deve essere attestato mediante la produzione delle certificazioni possedute. Si precisa che il relativo punteggio di cui all'art. 15, sub. B1, non sarà attribuito in caso di mancata produzione delle predette certificazioni.

Le informazioni di cui al primo comma, nn. 6, 7, 8, 9, 10, devono altresì trovare corrispondenza nella carta dei servizi erogati dall'ente gestore, che lo stesso è tenuto a produrre ai sensi del successivo art. 13.

Le informazioni di cui al primo comma, nn. 11 e 12, devono altresì essere accompagnate dalla produzione di referenze rilasciate dai soggetti che costituiscono la rete di collaborazione, da cui si evinca l'effettività della collaborazione stessa nonché il ruolo, i compiti e il supporto reciprocamente fornito nella realizzazione dei percorsi dedicati agli ospiti presenti in struttura.

Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite dagli enti gestori delle strutture di cui all'art. 4 lettera A, qualora fossero intervenute modifiche rispetto al precedente periodo di accreditamento 2022-2024.

ART. 12

RELAZIONI DESCRITTIVE DEI SERVIZI RESIDENZIALI EROGATI

Gli enti gestori interessati, per ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto



l'accreditamento, sono tenuti a produrre le seguenti relazioni descrittive:

- 1) breve relazione descrittiva delle modalità di organizzazione e di gestione del servizio residenziale erogato, con particolare riferimento agli obiettivi dell'accoglienza; in caso di strutture esclusivamente o parzialmente adibite all'accoglienza di immigrati (minori stranieri non accompagnati, giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, gestanti e madri con figli) la predetta relazione deve specificare le modalità di accoglienza;
- 2) breve relazione descrittiva dell'organigramma, del numero e delle qualifiche del personale impiegato e delle modalità di selezione dello stesso, con indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; in caso di strutture esclusivamente o parzialmente adibite all'accoglienza di immigrati (minori stranieri non accompagnati, giovani adulti privi di validi riferimenti familiari, gestanti e madri con figli) la predetta relazione deve specificare il numero di mediatori culturali e di operatori dell'orientamento legale impiegati in rapporto di consulenza o di convenzione;
- 3) breve relazione descrittiva del piano di formazione del personale, delle strategie per contenere il turn-over dello stesso e della programmazione delle attività di supervisione.

Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite dagli enti gestori delle strutture di cui all'art. 4 lettera A, qualora fossero intervenute modifiche rispetto al precedente periodo di accreditamento 2022-2024

ART. 13

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

Gli enti gestori interessati, per ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento, sono tenuti ad allegare alla relativa istanza i seguenti documenti:

- 1) carta dei servizi erogati;
- 2) modello di progetto educativo individualizzato o di piano individualizzato di assistenza ivi adoperato;
- 3) ove posseduta, certificazione di qualità specificamente riferita alla struttura per cui è richiesto l'accreditamento, rilasciata da ente all'uopo autorizzato;
- 4) referenze rilasciate dai soggetti che costituiscono l'eventuale rete di collaborazione di cui all'art. 11, co. 1, nn. 11 e 12, da cui si evinca l'effettività della collaborazione stessa nonché il ruolo, i compiti e il supporto reciprocamente fornito nella realizzazione dei percorsi dedicati agli ospiti presenti in struttura.

ART. 14

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli enti gestori interessati all'accreditamento ai sensi del presente Avviso pubblico devono presentare la propria istanza entro il 31/03/2025.

L'istanza deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it, con il seguente oggetto: **ISTANZA DI ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI TRIENNIO 2025-2027**.



Si precisa che gli enti gestori di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3, già convenzionati con il Comune di Bari per il triennio 2022-2024, ma interessati a continuare il rapporto di accreditamento per il triennio 2025-2027 con riferimento alle strutture già accreditate ovvero interessati a instaurare il rapporto di accreditamento con riferimento a ulteriori strutture diverse da quelle già convenzionate, sono tenuti a presentare apposita istanza di accreditamento secondo le modalità di cui al presente Avviso pubblico.

ART. 15

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Le istanze di accreditamento presentate ai sensi del presente Avviso pubblico sono valutate, per ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accREDITamento, sulla base dei parametri logistici e tecnici indicati nella seguente tabella, con conseguente attribuzione di punteggi entro i limiti ivi precisati:

A	PARAMETRI LOGISTICI (punteggio massimo: 30 punti)		PUNTI
1	distanza della struttura dalla sede del Comune di Bari presso il Palazzo di Città (Corso Vittorio Emanuele II, n. 84)	fino a 20 km	15
		da 20 a 50 km	10
		da 50 a 100 km	5
		oltre 100 km	0
2	disponibilità di autoveicolo della struttura dedicato al trasporto degli utenti	sì	5
		no	0
3	presenza di reti di trasporto pubblico che colleghino la struttura al Comune di Bari	sì	5
		no	0
4	ubicazione della struttura residenziale	in centro abitato	5
		fuori da centro abitato	2
B	PARAMETRI TECNICI (punteggio massimo: 70 punti)		PUNTI
1	possesso di certificazione di qualità rilasciata da ente all'uopo autorizzato	sì	10
		no	0
2	presenza di personale aggiuntivo (es. consulenti dell'area socio-psico-pedagogica, mediatori culturali, operatori per l'orientamento legale, ecc.), non previsto dal R.R. n. 4/2007, impiegato ai fini dell'erogazione di prestazioni o servizi compresi nella retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente	sì	max 12
		no	0
3	possibilità di accoglienza degli ospiti con reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro in emergenza	sì	5
		no	0
4	possibilità di prelievo dell'utente in caso di accoglienza ventiquattro ore su ventiquattro in emergenza	sì	6
		no	0
5	modalità dei percorsi finalizzati al sostegno delle capacità genitoriali e alla prevenzione dell'allontanamento dal contesto familiare, con incontri periodici	sì	max 8
		no	0
6	modalità dei percorsi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e all'integrazione sul territorio (es. inserimento lavorativo, formazione professionale, progetti di semi-indipendenza)	sì	max 8
		no	0
7	modalità di collaborazione con altri servizi del territorio di appartenenza dell'utente, diretta a favorire il rientro in famiglia e il reinserimento nel contesto sociale di provenienza	sì	max 7
		no	0



Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

8	modalità di collaborazione con altri servizi del territorio per favorire l'inserimento sociale o l'autonomia personale dell'utente, in caso di impossibilità di rientro in famiglia o in mancanza di una rete familiare di riferimento	sì	max 7
		no	0
9	modalità con cui si favoriscono percorsi di affidamento familiare in caso di impossibilità di rientro nella famiglia d'origine	sì	max 7
		no	0

Le istanze di accreditamento presentate ai sensi del presente Avviso pubblico sono valutate, per ciascuna delle strutture residenziali per cui è richiesto l'accreditamento, anche sotto il profilo economico, sulla base del parametro rappresentato dall'importo della retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente presso ciascuna struttura. Se nell'ambito della stessa struttura residenziale sono previste rette differenziate a seconda della specifica tipologia di servizio erogato, ai fini del calcolo del punteggio totale della struttura viene considerato l'importo risultante dalla media delle diverse rette previste.

Per le istanze relative alle strutture di cui all'art. 4 lettera A permarrà la valutazione già effettuata per il triennio 2022-2024 salvo rivalutazione del punteggio in relazione alle sole modifiche eventualmente dichiarate.

ART. 16

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

All'esito della valutazione svolta ai sensi dell'art. 15 sulla base dei parametri logistici, tecnici ed economici ivi indicati, il punteggio totale conseguito dalla singola struttura viene calcolato moltiplicando per 100 la somma del punteggio logistico totale e del punteggio tecnico totale e dividendo il risultato così ottenuto per l'importo della retta giornaliera, con arrotondamento del risultato finale alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:

$$PT. TOT. STRUTTURA = \frac{(PT. LOGISTICO TOT. + PT. TECNICO TOT.) \times 100}{RETTA}$$

Il punteggio delle strutture di cui all'art. 4 lettera A verrà ricalcolato sulla base della eventuale nuova valutazione svolta ai sensi dell'art. 15 comma 3.

ART. 17

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Le istanze di accreditamento presentate ai sensi del presente Avviso pubblico sono esaminate e valutate dai Responsabili del procedimento con il supporto dei referenti tecnico sociali di cui all'art. 29.

ART. 18

ELENCHI DI STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE

All'esito dell'istruttoria procedimentale, individuati gli enti gestori che soddisfano i requisiti di



accreditamento di cui all'art. 5, valutate le relative istanze sulla base dei parametri di cui all'art. 15 e calcolato il punteggio conseguito da ciascuna struttura ai sensi dell'art. 16, sono elaborati gli elenchi degli enti qualificati nella gestione di strutture residenziali riconducibili a una delle tipologie di cui all'art. 3, distinti per Area Minori e Famiglie e per Area Immigrazione, nonché per tipologia di struttura, secondo la nomenclatura di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 72, 74, 75, 80 e 81, Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

Per ciascuna delle strutture accreditate, i suddetti elenchi indicano: la tipologia di struttura accreditata, secondo la menzionata nomenclatura; i dati identificativi dell'ente gestore e della struttura accreditata; la sede della struttura; il punteggio logistico, tecnico, economico e totale conseguito dalla stessa.

All'esito del procedimento di accreditamento, i predetti elenchi sono approvati con apposita determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Bari, nella sezione Bandi e concorsi/Altri avvisi, con valore di notifica a tutti gli interessati. Gli stessi elenchi sono successivamente integrati con i dati identificativi delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 22.

Gli elenchi approvati in attuazione del presente Avviso pubblico conservano valore sino al 31/12/2027 salvo i casi di cui all'art. 20.

ART. 19

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Al fine di ampliare l'offerta dei servizi residenziali di cui all'art. 3 mediante l'accreditamento degli ulteriori operatori che ne facciano richiesta, gli elenchi di cui all'art. 18 vengono aggiornati con cadenza annuale. A tale scopo, i termini di presentazione delle istanze di accreditamento sono riaperti, con apposite determinazioni dirigenziali, nel mese di marzo del 2025 e nel mese di marzo del 2026. Le istanze pervenute sono esaminate e valutate secondo i criteri previsti dal presente avviso pubblico.

ART. 20

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

L'ente gestore accreditato è cancellato dagli elenchi di cui all'art. 18 in caso di:

- a) cessazione dell'attività svolta presso la struttura residenziale accreditata; in tale ipotesi la cancellazione è limitata alla sola struttura inattiva e non si estende alle altre strutture eventualmente gestite dallo stesso ente e iscritte negli stessi elenchi;
- b) sopravvenuto difetto di uno dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5 del presente Avviso pubblico.

L'ente gestore accreditato può essere cancellato dagli elenchi di cui all'art. 18 qualora si renda responsabile di gravi e persistenti carenze nell'esecuzione della convenzione stipulata ai sensi del successivo art. 22.

Art. 21

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE



Gli enti gestori accreditati ai sensi del presente Avviso pubblico sono tenuti a comunicare entro 10 giorni, dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, ovvero dal giorno in cui possono conoscere della circostanza, al Comune di Bari ogni eventuale circostanza sopravvenuta che comporti perdita o mutamento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5 o variazione delle informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12. L'omissione o l'ingiustificato ritardo delle predette comunicazioni comporta, in caso di infruttuosa diffida ad adempiere, la risoluzione della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 22 e l'immediata sospensione dell'erogazione dei compensi ivi pattuiti.

ART. 22

CONVENZIONI CONSEGUENTI ALL'ACCREDITAMENTO

L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 18 vincola gli enti gestori accreditati alla susseguente stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Bari, diretta a regolare il rapporto tra l'Amministrazione comunale e il singolo ente accreditato, allegata al presente Avviso e distinte per Area Minori e Famiglie e Area Immigrazione le quali ne costituiscono parte integrante. La sottoscrizione della convenzione da parte dell'ente interessato deve aver luogo, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'invito formale alla stipulazione, fatte salve, come per legge, sopravvenienze imprevedibili dovute a caso fortuito e forza maggiore adeguatamente comunicate e documentate dall'idoneo alla stipula della convenzione.

Entro dieci giorni antecedenti alla sottoscrizione della convenzione di cui al primo comma, l'ente gestore è tenuto a trasmettere alla Ripartizione Servizi alla Persona l'elenco dettagliato delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale, specificando per ciascuna di esse nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica professionale posseduta, tipo di attività svolta presso la struttura residenziale, relativo impegno orario e tipologia di rapporto contrattuale instaurato.

Con riferimento a ciascuna delle predette risorse umane, l'ente gestore è altresì tenuto a trasmettere alla Ripartizione Servizi alla Persona, nello stesso termine di cui al secondo comma, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ente gestore ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- 2) copia del contratto di lavoro o dell'ordine di servizio o della lettera di incarico professionale;
- 3) con riferimento al personale con contratto di lavoro subordinato, copia della relativa comunicazione UniLav;
- 4) curriculum vitae, redatto dall'interessato in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, debitamente motivata, delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale deve essere tempestivamente comunicata dall'ente convenzionato alla Ripartizione Servizi alla Persona, con contestuale



trasmissione dell'elenco di cui al secondo comma, opportunamente aggiornato, nonché della documentazione di cui al terzo comma, relativamente alle risorse umane sostitutive.

L'ente gestore convenzionato, in ogni caso, si impegna a provvedere alla sostituzione delle risorse umane che, anche a seguito delle verifiche e dei controlli svolti dall'Amministrazione comunale, si rivelino inadeguate allo svolgimento delle mansioni strumentali all'erogazione del servizio residenziale.

ART. 23

DURATA DELLE CONVENZIONI

Le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 22 con gli enti gestori accreditati hanno efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, salvo proroga autorizzata dall'Amministrazione comunale, nel caso in cui sorga la necessità di garantire continuità nell'erogazione del servizio residenziale.

Gli enti gestori convenzionati sono vincolati a mantenere invariate le rette giornaliere indicate, nonché il costo dei servizi aggiuntivi, all'atto dell'accreditamento per tutta la durata della convenzione, comprensiva di eventuali proroghe autorizzate ai sensi del primo comma.

ART. 24

CONTENUTO ECONOMICO DELLE CONVENZIONI

Ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti, gli enti gestori convenzionati sono tenuti a fornire all'Amministrazione comunale i riferimenti relativi ad apposito conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, con espressa indicazione dell'intestatario e del soggetto autorizzato a operare sullo stesso.

Ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto all'ente gestore, tanto per i servizi erogati per l'area Minori e Famiglia quanto per quelli erogati per l'area Immigrazione, per il periodo di permanenza del singolo utente presso la struttura residenziale convenzionata si considera il giorno di inserimento dell'utente medesimo presso la struttura e non anche il giorno di dimissione dalla stessa.

Si specificano, inoltre, come riportato nelle convenzioni di ciascuna area, quanto di seguito.

Per l'area Minori e Famiglie:

Qualora in occasione di festività, o di vacanze estive, o di altri particolari eventi, venga disposto il temporaneo rientro in famiglia dell'ospite della struttura convenzionata, la struttura medesima è tenuta a mantenere disponibile il posto occupato dall'ospite momentaneamente assente e a non cederlo ad altri utenti. In tale ipotesi, per l'intero periodo di assenza, l'importo della retta giornaliera dovuta alla struttura è decurtato del 40%.

Fuori dalle ipotesi previste dal precedente comma, in caso di assenza giustificata e programmata dell'ospite per un periodo superiore alle quarantotto ore, per il periodo eccedente le quarantotto ore l'importo della retta giornaliera dovuta alla struttura è decurtato del 40%. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, può tuttavia escludere la predetta decurtazione.



Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

In caso di allontanamento arbitrario dell'ospite o di ingiustificato mancato rientro dello stesso presso la struttura, quest'ultima è tenuta a conservare il posto occupato dal predetto ospite per almeno quarantotto ore a decorrere dall'allontanamento o dal termine fissato per il rientro presso la struttura. In tale ipotesi, per il predetto periodo di conservazione del posto, la retta giornaliera è dovuta per intero. Decorse le quarantotto ore, l'utente si intende dimesso d'ufficio dalla struttura ospitante e il posto dallo stesso occupato si considera libero.

Per l'area Immigrazione:

L'allontanamento dell'utente e di norma concordato tra utente del servizio, struttura ospitante e S.S.P. e per tutte le giornate di assenza concordate l'Ente comunale riconosce un importo di retta decurtato del 40%.

Tra le ipotesi di allontanamento concordato, ai fini delle pattuizioni economiche di convenzione per l'area migranti, rientrano anche i casi di c.d. "trattamento esterno" dell'utente ed i casi in cui si dia esecuzione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. In questi casi le giornate di materiale assenza dell'utente, con obbligatoria conservazione del posto, daranno diritto alla richiesta della retta d'accoglienza decurtata del 40%.

Nelle ipotesi di allontanamento non concordato (es. fuga dell'utente, mancato rientro, ecc...) il diritto/dovere alla conservazione del posto, con riconoscimento di retta decurtata del 40%, decade allo spirare del giorno successivo a quello di arbitrario allontanamento. Spirato il termine di decadenza l'Amministrazione non potrà più pretendere la disponibilità del posto e la struttura non potrà pretendere alcun altro pagamento.

Per gli utenti migranti, privi di riferimenti familiari e di mezzi di sostentamento economico, il servizio è interamente gratuito e non prevede costi di compartecipazione dell'utente. Ex lege il Comune di Bari è obbligato a far fronte alle spese d'accoglienza, salvo disponibilità di bilancio e/o di contributi messi a disposizione da altri Enti.

ART. 25

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BARI

Il pagamento della retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante convenzionata incombe in tutto o in parte sul Comune di Bari solo nell'ipotesi in cui l'utente medesimo non sia in grado di far fronte al relativo impegno finanziario, in misura totale o parziale. In tal caso, la quota di compartecipazione dell'utente è determinata tenendo conto della relativa situazione economica, valutata secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sulla base dei criteri individuati dal Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21/04/2016, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1017 del 06/12/2023.

Qualora l'ospite della struttura convenzionata risulti destinatario di un provvedimento di tutela che coinvolga anche la competente Azienda Sanitaria Locale, la quota di compartecipazione del Comune di Bari alla retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante è determinata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare. La predetta quota di compartecipazione è calcolata sull'importo complessivo della retta giornaliera dovuta nel caso concreto e non può superare, in ogni caso,



l'importo della retta giornaliera ordinaria, come risultante dalla convenzione sottoscritta con l'ente gestore accreditato.

Qualora l'ospite della struttura convenzionata risulti destinatario di un provvedimento di tutela che coinvolga, oltre al Comune di Bari, altri enti istituzionali (a titolo esemplificativo: Centro per la giustizia minorile), la quota di compartecipazione del Comune di Bari alla retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante è calcolata sull'importo complessivo della retta giornaliera, come quantificato dall'ente che ha disposto l'erogazione del servizio residenziale, e non può superare, in ogni caso, l'importo della retta giornaliera ordinaria, come risultante dalla convenzione sottoscritta con l'ente gestore accreditato.

Nelle ipotesi di cui al terzo e al quarto comma, la percentuale di compartecipazione dell'utente o dei genitori dell'utente minorenni alla retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante è calcolata sulla sola quota di competenza del Comune di Bari e non anche sulla quota eventualmente di competenza di altri enti.

Si precisa che, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la categoria dei minori stranieri e dei nuclei monoparentali e delle donne vittime di violenza, sempre nel superiore interesse del minore, così come previsto dalle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo, privi di riferimenti familiari e di mezzi di sostentamento, il Comune di Bari è obbligato *ex lege* a farsi carico dell'intero importo della retta dovuta per l'accoglienza dei predetti utenti presso strutture residenziali, ferma restando la possibilità per il Comune di Bari di accedere a fondi e contributi da parte di altri enti pubblici.

ART. 26

MODALITÀ DI SCELTA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

L'individuazione della struttura residenziale in cui collocare uno dei soggetti di cui all'art. 2 è rimessa alla scelta discrezionale e motivata del referente del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bari competente nel caso concreto, tenuto ad indicare una delle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 22, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Giudiziaria. A tal fine, il referente prende in considerazione i parametri logistici, tecnici ed economici di cui all'art. 15.

Il punteggio conseguito da ciascuna struttura convenzionata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 18, non vincola il referente a preferire le strutture con il punteggio più elevato. Nell'esercizio della propria autonomia professionale e in conformità al principio di rotazione, il referente può scegliere la struttura che ritenga più confacente al caso concreto, nei limiti della relativa disponibilità di posti.

In ogni caso, nell'interesse dei soggetti di cui all'art. 2, il Comune di Bari si riserva la facoltà di ricorrere a strutture diverse da quelle convenzionate, qualora nessuna di queste risulti disponibile ad accogliere l'utente o idonea a far fronte alle peculiarità del caso concreto, anche alla luce delle indicazioni della competente Autorità Giudiziaria. In tali eccezionali ipotesi, la scelta di una struttura residenziale non convenzionata deve essere adeguatamente motivata dal referente del Servizio Sociale Professionale competente nel caso concreto. Il rapporto con le strutture non convenzionate è regolato attraverso apposita lettera contratto.

In caso di allontanamento volontario dell'ospite dalla struttura di accoglienza, la richiesta di



ricollocaamento dello stesso presso la medesima struttura, avanzata dalle Forze dell'Ordine o dalla struttura, deve essere preventivamente vagliata dal referente del Servizio Sociale Professionale competente nel caso concreto o, in assenza di quest'ultimo, dal Pronto Intervento Sociale. Qualora il referente o il Pronto Intervento Sociale ravvisino l'inopportunità del ricollocaamento dell'ospite presso la medesima struttura, si procede alla scelta di altra struttura confacente al caso concreto.

ART. 27

OBBLIGHI DEGLI ENTI GESTORI NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE

Con riferimento al personale impiegato nell'erogazione del servizio residenziale e in relazione alle differenti tipologie di rapporto di lavoro con lo stesso instaurato (a titolo esemplificativo: lavoro dipendente, lavoro autonomo), gli enti gestori convenzionati sono tenuti a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali.

Gli enti gestori convenzionati sono altresì tenuti:

- 1) all'integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, anche in caso di mancata adesione alle associazioni stipulanti; in caso di scadenza dei predetti contratti collettivi, gli enti gestori sono comunque tenuti a farne costante applicazione fino a che non intervenga il rinnovo o la sostituzione degli stessi;
- 2) al regolare e puntuale adempimento delle obbligazioni retributive e contributive;
- 3) al costante aggiornamento della formazione professionale;
- 4) all'osservanza della disposizione di cui all'art. 25-bis, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

La stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 22 non comporta l'instaurazione di alcun tipo di rapporto tra il Comune di Bari e il personale impiegato a qualunque titolo dagli enti gestori convenzionati ai fini dell'erogazione del servizio residenziale. Gli enti gestori convenzionati sono pertanto esclusivamente responsabili dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 28

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bari, ai sensi degli artt. 13 e ss., Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), informa che:

- 1) il titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente Avviso pubblico è il Comune di Bari, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari, in persona del Sindaco pro-tempore;
- 2) il referente in materia di trattamento dei predetti dati è il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona, con sede al Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari;
- 3) il responsabile della protezione dei dati è il Direttore della Segreteria Generale, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari;
- 4) il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente Avviso pubblico è finalizzato esclusivamente all'espletamento del predetto procedimento; in caso di accreditamento e di successiva stipulazione di convenzione ai sensi dell'art. 22, i dati



Comune di Bari
Ripartizione Servizi alla Persona

personali forniti saranno trattati anche successivamente alla conclusione del predetto procedimento, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto convenzionale;

- 5) i dati personali forniti nell'ambito del procedimento di cui al presente Avviso pubblico potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento, o se risulti comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- 6) destinatario dei dati personali relativi al procedimento di cui al presente Avviso pubblico è il personale del Comune di Bari coinvolto nell'espletamento del procedimento medesimo; destinatari dei predetti dati sono altresì gli eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice di cui all'art. 17 e i soggetti esterni eventualmente deputati a funzioni di controllo e di verifica, nonché ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 7) il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei alla memorizzazione, alla gestione e alla trasmissione;
- 8) gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 15, Regolamento (UE) 2016/679;
- 9) il conferimento dei dati personali necessari all'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso pubblico si configura come onere a carico dell'interessato; il soggetto che intende partecipare al procedimento di accreditamento è tenuto a fornire all'Amministrazione procedente i dati richiesti in base alla normativa vigente e al presente Avviso pubblico; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare l'esclusione dal procedimento di accreditamento.

La partecipazione al procedimento di accreditamento implica accettazione della presente informativa e costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, ai sensi dell'art. 7, Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso pubblico è visionabile sul sito web istituzionale del Comune di Bari, nella sezione Bandi e concorsi/Altri avvisi.

I responsabili del procedimento di cui al presente Avviso pubblico sono: per l'Area Minori e Famiglie, la Dott.ssa Angela Miccione; per l'Area Immigrazione, la Dott.ssa Mariagabriella Losacco e la Dott.ssa Caterina la Rocca per le strutture di rispettiva competenza.

I referenti sociali di cui al presente Avviso pubblico sono: la Dott.ssa Maria Carmela Milone e la Dott.ssa Antonia Andriano.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Dott. Paolo Cuppone (PEC: minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it; e-mail: p.cuppone@comune.bari.it; telefono: 0805773936).

Il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona

Dott. Giancarlo Partipilo